

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.dirittofederale.admin.ch](http://www.dirittofederale.admin.ch) è quella determinante.

## Ordinanza sull'energia (OEn)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sull'energia è modificata come segue:

*Art. 3g<sup>bis</sup> cpv. 4 lett. b n. 1*

<sup>4</sup> Nell'emettere queste decisioni, la società nazionale di rete prende in considerazione:

- b. i progetti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione nel seguente ordine:
  1. i progetti per i quali, entro il 31 ottobre precedente, è pervenuta una notifica completa di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica completa dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di inoltro della rispettiva notifica,

*Art. 3i<sup>bis</sup> cpv. 1*

<sup>1</sup> La società nazionale di rete versa trimestralmente la remunerazione ai produttori, indipendentemente dalla loro potenza allacciata. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 3k e quelle derivanti dalla remunerazione del prezzo di mercato da parte dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete non sono sufficienti per il pagamento delle remunerazioni dovute, la remunerazione viene versata pro rata nel corso dell'anno. Il saldo è versato nel corso dell'anno successivo.

*Art. 3p cpv. 1*

<sup>1</sup> Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili deve notificare trimestralmente alla società nazionale di rete segnatamente le quantità di elettricità suddivise per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza.

*Art. 6 cpv. 2 secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili è tenuto al ritiro e la società nazionale di rete alla remunerazione dell'elettricità a partire dall'inizio dell'anno civile.

*Art. 29e*          Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

I progetti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, sono posti in cima alla lista d'attesa entro il 31 ottobre 2016 sulla base della notifica completa di messa in esercizio o della notifica dello stato di avanzamento del progetto, o, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, sulla base della seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto, sono presi in considerazione nel seguente ordine:

1. i progetti che sono posti in cima alla lista d'attesa entro il 31 ottobre 2015: secondo la data di notifica ai sensi dell'articolo 3g capoverso 2,
2. i progetti che sono posti in cima alla lista d'attesa entro il 31 ottobre 2016: secondo la data di notifica ai sensi dell'articolo 3g capoverso 2

II

Le appendici 1.1–1.5 e 1.8 sono modificate secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

## Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

### N. 3.2.3

3.2.3 Rimunerazione di base nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014:

Categoria di impianto	Classe di potenza	Rimunerazione di base (cent./kWh)	
		Messa in esercizio	
		1.1.2014– 31.12.2016	A partire dal 1.1.2017
Categoria 1	≤300 kW	16.1	13.9
	≤1 MW	10.9	8.9
	≤10 MW	6.9	6.6
Categoria 2	≤10 kW	27.9	27.9
	≤50 kW	21.1	21.1
	≤300 kW	14.9	12.2
	≤1 MW	10.9	8.9
	≤10 MW	6.9	6.6

### N. 3.4.3

3.4.3 Bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014

Categoria di impianto	Classe di potenza	Bonus per le opere idrauliche (cent./kWh)	
		Messa in esercizio	
		1.1.2014– 31.12.2016	A partire dal 1.1.2017
Categoria 1	≤300 kW	3.6	3.1
	≤10 MW	2.8	1.4
Categoria 2	≤10 kW	6.2	6.2
	≤50 kW	4.5	4.5
	≤300 kW	3.4	2.8
	>300 kW	2.8	1.4

### N. 5.3

5.3 Notifica della messa in esercizio

5.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al numero 5.3.2, la notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva.

5.3.2 Per gli impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.

5.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. data della messa in esercizio;
- b. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1 e 5.2;

N. 9 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

9.1 I gestori che mettono in esercizio i loro impianti a partire dal 1° gennaio 2017 e che tuttavia già prima di questa data hanno ricevuto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sottostanno, sia per quanto riguarda la durata sia per il calcolo della remunerazione, alle condizioni determinanti prima della presente modifica.

9.2 Per impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:

- a. al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva qualora il gestore l'abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015;

- b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019 qualora il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

## Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

### N. 3.1.3

3.1.3 Nel caso di una messa in esercizio a partire dal 1° aprile 2015, la remunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria di impianto	Classe di potenza	Tasso di remunerazione (cent./kWh)					
		Messa in esercizio					
		1.4.2015– 30.9.2015	1.10.2015– 31.3.2016	1.4.2016– 30.9.2016	1.10.2016– 31.03.2017	1.4.2017– 30.9.2017	A partire dal 1.10.2017
annessi/ isolati	≤30 kW	23,4	20,4	19,5	19,0	16,3	13,7
	≤100 kW	18,5	17,7	16,6	15,6	14,6	13,7
	≤1000 kW	18,8	17,6	16,4	15,2	14,4	13,7
	>1000 kW	18,5	17,6	16,5	15,3	14,5	13,7
integrati	≤30 kW	27,4	24,0	22,4	21,9	18,7	15,8
	≤100 kW	21,1	20,1	19,1	17,9	16,8	15,8

Gli impianti integrati con potenza nominale >100 kW sono considerati impianti annessi; per il calcolo della remunerazione si applica il numero 3.2.

### N. 5.3 Frase introduttiva e lett. e

#### 5.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro 12 mesi dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- e. certificazione dei dati dell'impianto;

### N. 8 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

I gestori che hanno ricevuto una decisione positiva prima del 1° gennaio 2017 devono effettuare la notifica della messa in esercizio al più tardi entro 15 mesi dalla comunicazione della decisione positiva.

## Condizioni di raccordo per gli impianti eolici

### N. 5.3

#### 5.3 Notifica della messa in esercizio

5.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al numero 5.3.2, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro sette anni dalla comunicazione della decisione positiva.

5.3.2 Per impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.

5.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. designazione del tipo di impianto;
- b. potenza elettrica nominale;
- c. altezza del mozzo;
- d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;
- e. data della messa in esercizio;
- f. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

### N. 8 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Per impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:

- a. al più tardi entro sette anni dalla comunicazione della decisione positiva qualora il gestore l'abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
- b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019 qualora il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

## Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici

### N. 4.3

#### 4.3 Notifica della messa in esercizio

4.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al numero 4.3.2, la notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva.

4.3.2 Per gli impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.

4.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. data della messa in esercizio;
- b. eventuali modifiche dei dati di cui ai numeri 4.1 e 4.2;
- c. attestazione da parte di Swisstopo che il promotore del progetto ha messo a disposizione per l'elaborazione tutti i geodati ai sensi della legge federale del 5 ottobre 2007<sup>2</sup> sulla geoinformazione.

### N. 8 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Per impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:

- a. al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva qualora il gestore l'abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
- b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019 qualora il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

## Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa

### N. 3.1

#### 3.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L'aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento a fronte di un calore ceduto almeno di pari entità.

### N. 3.7.3

#### 3.7.3 Notifica della messa in esercizio

3.7.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al numero 3.7.3.2, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva.

3.7.3.2 Per gli impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, in virtù della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.

3.7.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.7.1;
- b. data della messa in esercizio.

### N. 4.1

#### 4.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L'aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento a fronte di un calore ceduto almeno di pari entità.

### N. 5.9.3

#### 5.9.3 Notifica della messa in esercizio

5.9.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al numero 5.3.9.2, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva.

5.9.3.2 Per gli impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.

5.9.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.9.1;
- b. data della messa in esercizio.

### N. 6.1 lett. a

#### 6.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

Gli aumenti di cui all'articolo 3a capoverso 2 ammontano:

- a. nel caso di cicli del vapore:  
almeno al 25 per cento del coefficiente di sfruttamento elettrico a fronte di un calore ceduto almeno di pari entità;

### N. 6.2 lett. b n. 8

#### 6.2 Esigenze minime generali

- b. Biomassa non ammessa:
  8. carburanti e combustibili biogeni il cui plusvalore ecologico è già stato indennizzato attraverso gli attestati previsti dalla legislazione sul CO<sub>2</sub>, ad eccezione dell'olio di accensione biogeno utilizzato nelle centrali termo-elettriche a blocco.

### N. 6.9.3

#### 6.9.3 Notifica della messa in esercizio

6.9.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al numero 6.9.3.2, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva.

6.9.3.2 Per gli impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.

6.9.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 6.9.1;

- b. data della messa in esercizio.

*N. 8*            Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Per impianti che, secondo l'articolo 3<sup>g</sup><sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:

- a. al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva qualora il gestore l'abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
- b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019 qualora il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

**Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni***N. 3.1*

3.1 La remunerazione unica è composta da un contributo di base e da un contributo legato alla potenza. Per impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole è versato solo un contributo legato alla potenza.

Si applicano i seguenti importi:

Categoria		Messa in esercizio					
		1.1.2013- 31.12.2013	1.1.2014- 31.3.2015	1.4.2015- 30.9.2015	1.10.2015 31.3.2017	1.4.2017 31.3.2018	A partire dal 1.4.2018
annessi / isolati	Contributo di base [CHF]	1500	1400	1400	1400	1400	1400
	Contributo legato alla potenza [CHF/kW]	1000	850	680	500	450	400
integrati	Contributo di base [CHF]	2000	1800	1800	1800	1600	1600
	Contributo legato alla potenza [CHF/kW]	1200	1050	830	610	520	460

